

Repertorio n. 28.006#

Raccolta n. 8.225#

ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno nove del mese di settembre in
Roma, nel mio studio

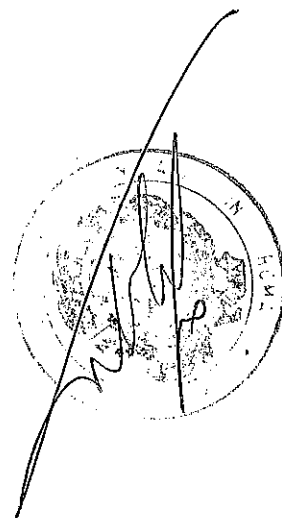
- 9 settembre 2016 -

Davanti a me Dottor GIULIO MAJO Notaio in Roma, con
studio in Via Giambattista Vico n.40, iscritto nel Collegio dei
Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è personalmente comparso il Signor:

- STIPO GIUSEPPE, nato a Reggio di Calabria (RC) il 25
settembre 1931, domiciliato ove infra per la carica, il quale
dichiara di intervenire al presente atto in primo luogo nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante dell'Associazione:

- "ORGANISMO DI CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE
ITALO ESTERO" anche in acronimo "OCMIE", con sede in
Roma, Via del Seminario n. 102 e sede secondaria in Napoli
(NA), Via Giordano Bruno n. 156, codice fiscale
97634360586, iscritta al n. 386 del Registro degli Organismi
di Mediazione del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art.16
D.L.vo 04.03.2010 n.28, costituita con atto a rogito di me
Notaio Giulio Majo di Roma, in data 28 dicembre 2010, Rep.
n.25.983, racc. n.6.991, registrato all'Ufficio di Roma 1
dell'Agenzia delle Entrate in data 30 dicembre 2010 al
n.40225, serie 1T, a quanto infra autorizzato, anche a contrarre
con se stesso ai sensi dell'art. 1395 c.c., con la delibera



assembleare in data 05 settembre 2016 di cui appresso;

e ancora il medesimo Signor:

- STIPO GIUSEPPE, nato a Reggio di Calabria (RC) il 25 settembre 1931, domiciliato ove infra per la carica, il quale dichiara di intervenire al presente atto in secondo luogo nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione:

- "CAMERA ARBITRALE ITALO ESTERA", con sede in Roma, Via del Seminario n. 102, codice fiscale 10902831006, costituita con atto a rogito Notaio Luca Sabbadini di Roma, in data 16 luglio 2009, Rep. n.3269, racc. n.1999, registrato all'Ufficio di Roma 4 dell'Agenzia delle Entrate in data 23 luglio 2009 al n.13967, serie 1T, a quanto infra autorizzato, anche a contrarre con se stesso ai sensi dell'art. 1395 c.c., con la delibera assembleare in data 05 settembre 2016 di cui appresso.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, in primo luogo e sotto la sua esclusiva responsabilità

premette

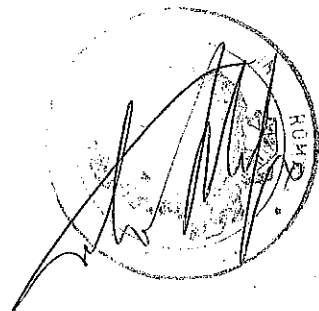
- che, giusta le deliberazioni assembleari della "ORGANISMO DI CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE ITALO ESTERO" anche in acronimo "OCMIE" e della "CAMERA ARBITRALE ITALO ESTERA", in data 05 settembre 2016, rispettivamente Rep. n. 28.001 Racc. n.8.220 e Rep. n.28.002, Racc. n.8221, registrate entrambe all'Ufficio Territoriale di Roma 1 dell'Agenzia delle Entrate,

- che sono stati rispettati tutti i termini e gli adempimenti previsti dalla Legge al fine di poter addivenire al presente atto di fusione;

da formare parte integrante e sostanziale del presente atto per espressa dichiarazione delle parti, tra le parti come sopra rappresentate si conviene e stipula quanto segue:

l'Associazione "CAMERA ARBITRALE ITALO ESTERA"

per sua incorporazione nella “ORGANISMO DI CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE ITALO ESTERO” anche in acronimo “OCMIE”, sulla base dei già richiamati Progetti di fusione e delibere e con termini, condizioni ed



efficacia ivi indicati mediante assorbimento degli associati dell'una associazione nell'altra associazione, in un'unica compagine associativa.

Art.2

In conseguenza della fusione e in conformità del progetto di fusione e delle surriferite deliberazioni assembleari in data 05 settembre 2016, viene modificata la denominazione associativa dell'Associazione incorporante da: **“ORGANISMO DI CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE ITALO ESTERO”** anche in acronimo **“OCMIE”** a: **“CAMERA INTERNAZIONALE DELL'ARBITRATO, DELLA MEDIAZIONE E DELLA CONCILIAZIONE”** anche in acronimo **“CAMERA INTERNAZIONALE AMC”** o solo **“AMC”**, con conseguente modifica dell'art.1 dello Statuto Associativo.

Lo Statuto Associativo, nel testo aggiornato che entra in vigore con efficacia immediata del presente atto, in conformità del progetto di fusione e delle surriferite deliberazioni assembleari in data 05 settembre 2016, viene allegato al presente atto sotto la lettera **“A”** omessane al lettura per espressa volontà del comparente.

In conseguenza della fusione l'associazione incorporante già denominata **“ORGANISMO DI CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE ITALO ESTERO”** anche in acronimo **“OCMIE”** (ora **“CAMERA INTERNAZIONALE DELL'ARBITRATO, DELLA MEDIAZIONE E DELLA CONCILIAZIONE”** anche in acronimo **“CAMERA**

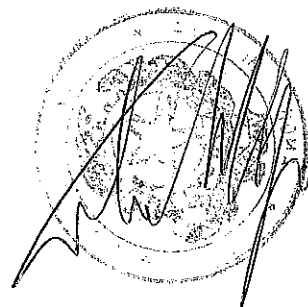
INTERNAZIONALE AMC” o solo **“AMC”**) subentra di pieno diritto all'associazione incorporata in tutti i beni e rapporti giuridici di qualsiasi natura facenti capo alla stessa, anche se acquisiti o sorti in data posteriore a quella della situazione patrimoniale.

Art.3

Le parti, come sopra rappresentate, convengono che l'efficacia della presente fusione decorra secondo quanto stabilito nel Progetto di Fusione, che trovasi in copia allegato ai due succitati atti a mio rogito in data 05 settembre 2016, rispettivamente Rep. n. 28.001 Racc. n.8.220 e Rep. n.28.002, Racc. n.8221, di cui meglio al premesso al presente atto.

Per gli effetti contabili e fiscali pertanto le operazioni di **“CAMERA ARBITRALE ITALO ESTERA”**, verranno imputate al bilancio dell'associazione incorporante - anche ai fini delle imposte sui redditi - a decorrere dalle ore 00:00 del primo giorno dell'esercizio in corso 2016.

Per effetto della fusione l'associazione incorporante **“CAMERA INTERNAZIONALE DELL'ARBITRATO, DELLA MEDIAZIONE E DELLA CONCILIAZIONE”** anche in acronimo **“CAMERA INTERNAZIONALE AMC”** o solo **“AMC”** assume i diritti e gli obblighi tutti dell'associazione incorporata, a questa subentrando in tutti i rapporti giuridici, sia precedenti, sia successivi alle deliberazioni di fusione e così in tutte le attività e passività, qualunque ne sia la fonte e verso qualunque soggetto, sia pubblico sia privato.



Nei predetti rapporti si intendono compresi, senza eccezioni di sorta diritti, stati e godimento di fatto, interessi legittimi, aspettative, contratti in essere, atti e negozi giuridici in genere, anche se in pendenza o in formazione, azioni, anche in rivendicazioni di beni e diritti, liti in qualunque sede radicate, qui dichiarandosi in modo particolare comprese tutte le ragioni comunque originate di debito e credito, in una con i privilegi e garanzie che le assistono; il tutto sia in Italia, sia all'estero.

Art.4

Tutti i beni e diritti in Italia e all'estero, dell'associazione incorporata si intendono acquisiti ipso jure dall'associazione incorporante con ogni pertinenza e accessorio e con tutti gli afferenti e connessi, diritti, sia reali sia obbligatori, e con i relativi oneri e gravami.

Tra i beni mobili a titolo puramente esemplificativo si indicano: somme esistenti quali depositi bancari, postali e cauzioni; partecipazioni, titoli pubblici e privati. Le parti, come sopra rappresentate, dichiarano espressamente che non sussistono beni immobili né beni mobili registrati nel patrimonio dell'Associazione incorporata.

Art.5

In ogni caso il preesistente possesso continua, senza alcun atto di formale immissione nell'associazione incorporante che, per effetto del suo subingresso nell'universo patrimonio dell'associazione incorporata, viene automaticamente a sostituirsi alla incorporata stessa in ogni rapporto, perfezionato o meno, con enti pubblici, pubbliche

**"CAMERA INTERNAZIONALE DELL'ARBITRATO, DELLA
MEDIAZIONE E DELLA CONCILIAZIONE", in acronimo**

"CAMERA INTERNAZIONALE AMC" o solo "AMC"

STATUTO

Art. 1

Denominazione

È costituita un'Associazione denominata: "CAMERA INTERNAZIONALE DELL'ARBITRATO, DELLA MEDIAZIONE E DELLA CONCILIAZIONE" anche in acronimo "CAMERA INTERNAZIONALE AMC", sorta dalla fusione per incorporazione della "CAMERA ARBITRALE ITALO ESTERA" in acronimo "CAIE" nell'"ORGANISMO DI CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE ITALO-ESTERO" in acronimo "OCMIE".

Art. 2

Soci

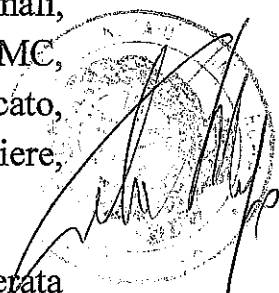
Sono considerati Soci Fondatori i soggetti sottoscrittori dell'atto costitutivo "OCMIE".

Sono Soci Qualificati i soci dell'incorporata "CAIE" nonché le associazioni e gli enti rappresentanti di categorie che intendono condividere e collaborare agli scopi della Camera Internazionale AMC.

Sono Soci Ordinari i soggetti che svolgono attività professionali, compatibili e funzionali con quelle della Camera Internazionale AMC, quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, quella di avvocato, dottore commercialista, notaio, revisore ufficiale dei conti, ragioniere, etc....

L'ammissione di un nuovo Socio Ordinario e/o Qualificato è deliberata dall'Assemblea dei soci e così pure l'esclusione di un singolo Socio, per gravi e comprovate violazioni alle norme obblighi dello Statuto.

Allegato "A" all'atto
rep. n. 28.006/H
rec. n. 8.225/H



Art. 3

Sede

L'Associazione ha sede principale in Roma, Piazza delle Belle Arti n. 1 e sede secondaria in Napoli, Via Giordano Bruno n. 156.

Potranno essere istituite sedi secondarie e/o operative ed avvalersi di recapiti in Italia e all'estero.

Art. 4

Oggetto

L'Associazione ha per oggetto ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla mediazione, alla conciliazione e all'arbitrato ed a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzioni stragiudiziali delle controversie, anche on line.

In particolare, l'Associazione ha come scopo la fornitura di servizi di conciliazione, mediazione, risoluzione stragiudiziale delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo insorte tra persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio o sede sociale in Italia o all'estero, anche attraverso attività consultiva.

Con particolare riferimento alla mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180, ci si adegua a quanto previsto con provvedimento del 4 novembre 2010 e alle successive modificazioni intervenute, e che interverranno, sulla materia vigilata dal Ministero della Giustizia.

L'Associazione ha altresì lo scopo di organizzare e realizzare corsi di formazione per la mediazione in materia di conciliazione e/o mediazione; pertanto anche con riferimento alla formazione per la mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180, ci si adegua a quanto previsto con provvedimento del 4 novembre 2010.

Qualora previsto nella normativa al momento vigente, l'Associazione potrà rilasciare attestati di frequenza ai corsi o, se consentito dalla legge,

certificati abilitativi all'attività o professione di conciliatore, mediatore o arbitro.

Inoltre, l'Associazione potrà svolgere attività di studio e promozione culturale in materia di conciliazione, mediazione e soluzione alternativa delle controversie, mediante convegni, seminari, corsi; tavole rotonde, pubblicazioni, studi, ricerche ecc., al fine di agevolare, con qualsiasi forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche e risoluzioni delle problematiche inerenti sia la mediazione - conciliazione che tutte le altre soluzioni alternative delle controversie, ivi compreso l'arbitrato.

Infine l'Associazione potrà gestire nuove figure di giustizia alternativa quali la negoziazione assistita, la mediazione fiscale e quanto altro previsto o che sarà normativamente previsto in collaborazione con altri enti autorizzati o preposti a tanto o autonomamente nei limiti consentiti dalle leggi.

Art. 5

Elenco

Nella qualità di organismo di mediazione curerà la formazione e la tenuta dell'elenco dei mediatori e degli arbitri, al quale possono accedere, rispettivamente, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni, dai regolamenti ministeriali e dalla legge. L'elenco potrà essere suddiviso in separate sezioni per tener conto di particolari materie e aspetti internazionali.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla istanza di iscrizione all'elenco.

Art. 6

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;



- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo o di Indirizzo;
- Il Collegio dei Revisori;
- La Commissione dei Garanti;
- Il Comitato Direttivo.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere istituito un Comitato Scientifico.

Art.7

Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dai Soci Fondatori e dai Soci Qualificati, e, qualora intervengano nel corso dell'attività, dai Soci Ordinari.

L'Assemblea dei Soci delibera su:

- a) approvazione del bilancio consuntivo, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) modifiche allo Statuto, ai Regolamenti e alle procedure che disciplinano le attività dell'Associazione;
- c) in ordine ai mezzi economici occorrenti per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- d) l'assunzione di personale;
- e) sugli indirizzi d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da svolgere nei vari settori di competenza;
- f) sulla nomina e la revoca dei consiglieri di amministrazione;
- g) sulla nomina e la revoca dei componenti della Commissione dei Garanti;
- h) sullo scioglimento dell'Associazione;
- i) sul trasferimento della Sede dell'Associazione;

- j) sulla istituzione, modifica o soppressione di sedi secondarie e di eventuali recapiti sia in Italia che all'estero;
- k) sugli atti di straordinaria amministrazione e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

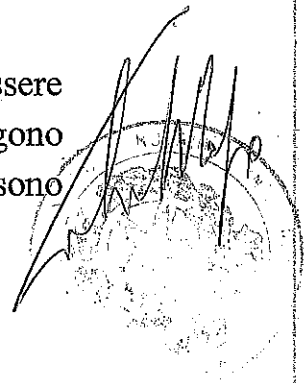
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone dei rappresentanti legali dei soci fondatori più tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci. Devono essere convocati, altresì, gli esperti che, nominati preventivamente dall'Assemblea, partecipano con diritto di intervento, ma non di voto.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera ogni iniziativa ritenuta opportuna per lo sviluppo delle attività della Associazione;
- b) redige il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- c) delibera la iscrizione all'elenco dei mediatori e all'elenco dei consulenti e periti;
- d) fissa le regole deontologiche per i mediatori, consulenti e periti;
- e) delibera in ordine alle tariffe da applicare per le attività dell'Associazione;
- f) nomina i componenti del Comitato Esecutivo e di Indirizzo;
- g) delibera sulla istituzione del Comitato Scientifico e ne nomina i componenti.

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione vengono nominati il Presidente, il Tesoriere e il Segretario (tali cariche possono anche essere cumulate nella stessa persona).

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem, possibly a logo or seal of an organization.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la rappresentanza legale dell'Organismo, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne adotta ed esegue le decisioni; nei casi di necessità e urgenza adotta i provvedimenti opportuni e provvisori da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione; nomina i mediatori, periti e consulenti nelle singole procedure. Il Tesoriere gestisce le risorse finanziarie dell'associazione, redige il rendiconto annuale economico-finanziario da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, effettua i pagamenti ed incassa le entrate. A tali fini, è autorizzato ad accendere depositi o conti correnti presso istituti bancari e provvedere agli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di firma e rappresentanza legale per quanto sopra, con facoltà di subdelega ad uno degli Esperti di cui al primo comma.

Il Segretario è preposto all'organizzazione esecutiva dell'attività della associazione ed è incaricato della redazione dei verbali delle sedute consiliari, della esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e più in generale del buon andamento di ogni iniziativa programmata; svolge, anche per mezzo di suoi delegati e del personale addetto, l'attività non espressamente riservata al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sedute consiliari sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.

Le sedute consiliari sono validamente costituite con la presenza di almeno due terzi dei componenti

Art. 8 bis

Il Comitato Esecutivo o di Indirizzo

In seno al Consiglio di Amministrazione verrà nominato un Comitato Esecutivo con il compito di provvedere alla amministrazione ordinaria e a quanto altro verrà delegato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Il Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l' istituzione di un Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico

- a) esprime ogni parere opportuno e necessario, anche su richiesta del Consiglio di Amministrazione, sul funzionamento dell'Organismo e sulle iniziative per lo sviluppo dell' Organismo esprime proposte e pareri sulle tariffe dell'Organismo e sui rapporti con i mediatori e consulenti
- b) esprime proposte e pareri per la composizione dell'elenco dei mediatori, consulenti e, periti nonché per le relative ammissioni o esclusioni;
- c) esprime proposte e pareri sulla organizzazione e promozione di convegni, pubblicazioni, commissioni di studio, ricerche, corsi di formazione e azioni comuni con altre istituzioni e organizzazioni economiche, imprenditoriali e professionali e con altri organismi pubblici e privati, comunque interessati alla diffusione delle attività e procedure dell' Organismo.

Il Comitato Scientifico, allorché istituito, sarà composto da persone di spiccata professionalità e cultura in materia tecnica e giuridica nominati dal Consiglio di Amministrazione

I componenti del Comitato Scientifico, di numero non superiore a venti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili .

Il comitato scientifico nomina nel suo ambito il Presidente e il Segretario.

Il Presidente convoca e presiede il Comitato Scientifico e adotta le relative decisioni, nei casi, di necessità e urgenza adotta i provvedimenti opportuni e provvisori da sottoporre a successiva ratifica del Comitato.

Il Segretario è preposto all'organizzazione esecutiva dell'attività ed è incaricato della esecuzione delle decisioni del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute del Comitato Scientifico sono validamente costituite con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente le sedute del Comitato Esecutivo e di Indirizzo.

Art. 9 bis

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei revisori si compone di uno o tre membri effettivi e di due membri supplenti. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il mandato termina con l'approvazione del Bilancio di Esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione amministrativa e contabile.

Art. 9 ter

La Commissione dei Garanti

Le funzioni di interpretazione statutaria e di giurisdizione interna saranno esercitate dalla Commissione dei Garanti, nominata dall'Assemblea



Art. 9 quater

Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è l'organo di indirizzo strategico dell'Associazione.

E' composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri.

L'individuazione del numero dei membri e l'elezione degli stessi è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Direttivo è investito di ogni iniziativa sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione.

In particolare il Comitato Direttivo:

- decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla collaborazione con terzi, ivi compresi i rappresentanti istituzionali degli Stati Esteri dove è localizzata la propria attività;

Stip. m.g.

Stip. m.g.

- nomina e revoca propri rappresentanti in seno a sé per singoli affari e/o progetti;

I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato Direttivo deve essere convocato almeno tre volte l'anno su iniziativa del suo Presidente.

I componenti del Comitato Direttivo, a seguito di interpellanza da parte del suo Presidente su specifici argomenti di pertinenza dello stesso Comitato Direttivo, possono esprimere il proprio parere o voto con una nota autografa inviata per posta ordinaria, fax o posta elettronica ovvero esprimere il proprio parere o voto con sistemi di trasmissione elettronica certificata.

Art. 10

Compensi

Tutte le prestazioni effettuate in favore dell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non valgono a costituire alcun rapporto di prestazione d'opera autonoma o subordinata.

L'Assemblea, ove la situazione di bilancio lo consenta, può determinare eventuali compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti degli altri organi.

Art.11

Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai corrispettivi per le attività prestate;
- b) dalle quote di adesione e di partecipazione fissate annualmente dal Comitato Esecutivo e di Indirizzo.
- c) dai contributi volontari e anticipazioni dei soci o di terzi;

- d) da eventuali contributi ordinari o straordinari, deliberati dal Consiglio di Amministrazione in relazione a particolari iniziative ;
- e) da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi , contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
- f) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, istituzioni comunitarie e da altri enti e persone in genere.

Art. 12

Regolamenti di procedura

Con delibera del Consiglio di Amministrazione sarà emanato il regolamento per lo svolgimento delle procedure di conciliazione mediazione, negoziazione ed arbitrato con allegati modelli di scheda per la valutazione del servizio e tabella delle indennità.

Appositi regolamenti saranno emanati per lo svolgimento di ciascuna procedure di risoluzione alternativa delle controversie.

Art. 13

Esercizio sociale e rendiconto economico finanziario

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto annuale è redatto dal Consiglio di Amministrazione.



Art. 14

Convenzioni con altri istituzioni

L'Associazione potrà stipulare convenzioni ed accordi con altri enti ed istituzioni, pubblici e privati, che prevedano anche eventuali scambi di servizi e di conoscenze, comunque mirate ad offrire i servizi previsti dal presente Statuto.

Stip. n. 9.

Stip. n. 9.

L'Associazione può infine stipulare convenzioni con associazioni di categorie economiche e professionali, italiane ed estere, per la reciproca collaborazione e per la prestazione di servizi di cui al presente statuto.

Art. 15

Riservatezza

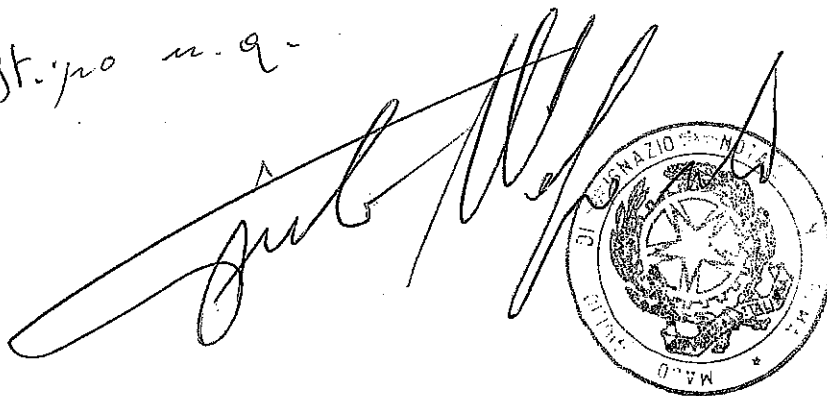
Tutti coloro che assumeranno cariche in seno all'Associazione, tutti gli iscritti nelle varie sezioni degli Albi tenuti dalla stessa Associazione, nonché tutto il personale ivi addetto, sono obbligati a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente l'attività svolta all'interno dell'Associazione.

ART. 16

Modificazioni dello Statuto

La competenza relativamente alle modifiche del presente Statuto spetta all'Assemblea.

Giuseppe Nipol n. 2.
Giuseppe Stagno n. 9.



amministrazioni, privati e in genere in qualsiasi situazione di fatto e di diritto acquisendo ogni attività maturata o maturanda che ne derivi.

Così, per quanto riguarda i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, subentra la incorporante alla incorporata in tutte le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i permessi, gli esoneri, le agevolazioni, le iscrizioni e i riconoscimenti già accordati o in corso di istruttoria con ogni corrispondente diritto, interesse e aspettativa.

Art.6

L'incorporante associazione, con rinuncia delle parti come sopra rappresentate sin d'ora ad ogni iscrizione d'ufficio che eventualmente si ritenesse potesse scaturire dal presente atto, provvederà – con pieno esonero per il sottoscritto Notaio rogante da ogni attività, ingerenza e responsabilità nel merito anche in ordine alle spese da sostenersi per il presente rogito – a tutti gli adempimenti richiesti ai fini delle conseguenti trascrizioni nei pubblici registri, volture, variazioni di intestazione, procedendo, per quanto possa occorrere, con separati atti all'elencazione e descrizione dei beni, diritti e rapporti giuridici in genere, in Italia e all'estero, non elencati nel presente atto, per i quali le accennate formalità siano necessarie, come a eventuali successive rettifiche e integrazioni.

A tal fine le parti conferiscono ampio mandato al legale rappresentante “pro tempore” dell'associazione incorporante, con facoltà di subdelegare altri, affinché provveda a quanto

sopra anche in tempi diversi dando, in ogni caso, ampio scarico agli Uffici interessati.

L'Associazione incorporante provvederà inoltre tempestivamente alle prescritte comunicazioni alle autorità competenti – con pieno esonero per il sottoscritto Notaio rogante da ogni attività, ingerenza e responsabilità nel merito anche in ordine alle spese da sostenersi per il presente rogito –, chiedendo il cambiamento delle intestazioni di permessi, autorizzazioni e quant'altro, comprese, occorrendo, le variazioni di intestazioni di atti, contratti, provvedimenti, e curerà in genere che siano formalmente regolarizzate tutte quelle posizioni di carattere amministrativo già conseguite dall'associazione incorporata, le quali comportino la necessità di aggiornamento, rinnovo, diversa intestazione o estensione, in dipendenza dall'avvenuta fusione.

Quanto sopra intendendosi che l'associazione incorporante abbia a proseguire senza soluzione di continuità nella gestione dell'impresa facente capo all'associazione incorporata come se fosse stata originariamente la titolare.

Art.7

Resta comunque fermo che la indicazione dei beni, diritti, attività e passività in genere, in Italia e all'estero, risultanti da questo atto, come da eventuali successivi atti di identificazione e descrizione, è puramente indicativa e che, nonostante qualsiasi eventuale omissione o inesattezza nella indicazione stessa, in forza della presente fusione e per espressa volontà delle parti contraenti, indipendentemente dal richiamo

esplicito o implicito, ogni cosa, ragione, diritto, di spettanza dell'associazione incorporata in Italia e all'estero, e rispettivamente ogni obbligo, onere, impegno a carico della incorporata stessa, nulla escluso o eccettuato, devono considerarsi a ogni effetto economico e giuridico acquisiti e assunti dalla incorporante associazione che, in qualsiasi momento, potrà far valere e riconoscere in forza del presente atto le ragioni di sua competenza.

Art.8

Al momento odierno in cui il presente atto acquista efficacia cessano gli amministratori dell'Associazione incorporata.

Il Presidente comparente dichiara che il patrimonio netto della "CAMERA INTERNAZIONALE DELL'ARBITRATO, DELLA MEDIAZIONE E DELLA CONCILIAZIONE" anche in acronimo "CAMERA INTERNAZIONALE AMC" o solo "AMC", è pari a Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00).

L'Associazione "ORGANISMO DI CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE ITALO ESTERO" (ora "CAMERA INTERNAZIONALE DELL'ARBITRATO, DELLA MEDIAZIONE E DELLA CONCILIAZIONE" anche in acronimo "CAMERA INTERNAZIONALE AMC" o solo "AMC") nella persona del suo legale rappresentante Presidente STIPO GIUSEPPE dichiara che nessuna Comunicazione Unica dovrà essere effettuata da me Notaio a norma dell'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n.40 (entrata in vigore il 1° aprile 2010), dato che l'Associazione "ORGANISMO DI

CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE ITALO ESTERO" non risulta iscritta in Camera di Commercio e specie in considerazione del fatto che l'iscrizione presso la C.C.I.A.A. di Roma avente R.E.A. n. RM-1390969 è in corso di annullamento riguardando un soggetto avente codice fiscale differente da quello dell'associazione; ancora il suo legale rappresentante STIPO GIUSEPPE dichiara che eventuali comunicazioni da effettuare all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL saranno effettuate a sua cura, con pieno esonero per il Notaio rogante da ogni ingerenza e responsabilità.

Richiesto ricevo il presente atto e ne ho dato io Notaio lettura al comparente il quale a mia domanda lo dichiara conforme al suo volere e lo sottoscrive con me Notaio essendo le ore 19:43.

Consta l'atto di tre fogli di carta dattiloscritti da persona di mia fiducia, completati di mio pugno, nelle prime intere nove pagine e parte della decima fin qui.

F.to GIUSEPPE STIPO n.q.

F.to GIUSEPPE STIPO n.q.

F.to GIULIO MAJO Notaio

Registrato a Roma il 12 SET. 2016 *Ag. delle Entrate*
al n. 25024 Vol. 1 Ser. 11 AM *Pubblic*
con € 245,00
IL DIRETTORE *[firma]*
Copia fotostatica conforme all'originale firmato
ai sensi di legge, su fogli 24
per uso uso fiscale
Roma il 12 SET. 2016
[firma] *[firma]* 